

Oggetto : **Disciplina cessioni prodotti agricoli e alimentari ex Art. 62, c. 1 DL 1/2012**

Gentile Cliente,

rilasciamo le seguenti note relative alla disciplina che ha introdotto nel settore delle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari l'obbligo dei **contratti scritti e tempi fissati** per il pagamento delle relative fatture.

Ai fini della nuova disciplina sono definiti:

- **prodotti agricoli**, i prodotti di cui all'art. 38 co. 3 e all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (si tratta, in sostanza, di tutti i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca es. ortaggi, frutta, legumi, cereali, foraggi, fiori, piante, semi, carne, latte, uova, animali vivi, pesci, crostacei e molluschi, fibre tessili, ecc.);
- **prodotti alimentari**, i prodotti di cui all'art. 2 del regolamento CE 28.1.2002 n. 178 (si tratta dei prodotti che possono essere ingeriti da un essere umano.

e la normativa si applica alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avvenga nel territorio italiano, assoggettando quindi alle nuove regole anche le importazioni e gli acquisti intracomunitari.

Non rientrano invece nell'ambito di applicazione le **prestazioni di servizi**.

La disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli o alimentari effettuate nei confronti di **qualsiasi acquirente**, comprese le pubbliche amministrazioni. Sono però escluse :

- 1) le cessioni al c.d. **consumatore finale** (cioè la persona fisica che acquista prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività d'impresa o professionale eventualmente svolta)
- 2) i **conferimenti tra imprenditori**
 - a. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative di cui all'art. 1, c. 2 del DLgs. 18.5.2001 Nr 228 (cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi), se gli imprenditori sono soci delle cooperative stesse;
 - b. i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al DLgs. 27.5.2005 Nr 102, se risultano soci delle organizzazioni stesse;
 - c. i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici, di cui all'art. 4 del DLgs. 9.1.2012 n. 4.

Con riferimento al requisito della forma scritta, al contenuto minimo del contratto e ai termini di pagamento, non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in esame le cc.dd. **cessioni "istantanee"**, cioè quelle con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

Le novità contenute nell'art. 62 del DL 24.1.2012 Nr 1, convertito nella L. 24.3.2012 Nr 27, di cui stiamo trattando, riguardano :

- I. l'obbligo della **forma scritta** del contratto;
- II. il **contenuto minimo obbligatorio** del contratto;
- III. i **termini inderogabili di pagamento**, allo scadere dei quali decorrono i previsti **interessi di mora**;
- IV. la definizione di una serie di **pratiche commerciali sleali vietate**

al fine di garantire maggiore trasparenza e prevedere meccanismi di tutela dei rapporti commerciali. Si applicano dal 24.10.2012 ai contratti stipulati da tale data, con obbligo di adeguamento alla forma scritta e al contenuto minimo per i contratti già in essere e applicazione automatica delle nuove disposizioni relative a termini di pagamento e divieto di pratiche commerciali sleali.

Forma e contenuto dei contratti

I contratti quindi dovranno essere stipulati in forma scritta, ma, come precisato dal DM 19.10.2012 attuativo della disciplina, per "forma scritta" si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica (mail o simili) o a mezzo fax, avente la **funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto** giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Quindi anche una conferma d'ordine ricevuta via mail può andar bene.

I principi sui quali dovrà fondarsi la redazione dei contratti, come richiesto dalla nuova disciplina, sono a) trasparenza, b) correttezza, c) proporzionalità e d) reciproca corrispettività delle prestazioni.

Il contenuto obbligatorio del contratto è richiesto a pena di nullità e rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, ed è caratterizzato da quegli elementi essenziali che devono essere in esso inseriti :

- 1) la durata;
- 2) le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;
- 3) il prezzo;
- 4) le modalità di consegna;
- 5) le modalità di pagamento.

Tali elementi essenziali, però, potranno essere anche contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti, oppure nell'eventuale contratto quadro o accordo quadro o accordo di base concluso, o, infine, in accordi interprofessionali conclusi tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Tali elementi, in genere, saranno comunque indicati nei documenti di trasporto o di consegna, o nella fattura, purché sia inserita una apposita dicitura che, richiamando la disciplina, dichiara che le indicazioni contenute nel documento riguardo agli elementi suindicati dal numero 1) al numero 5) valgono come assolvimento degli obblighi richiesti.

Abbiamo avuto modo di individuare la dicitura più usata che vi indichiamo per verificare se i documenti che il vostro gestionale di fatturazione produce la riportino o contengano una indicazione equivalente :

**“Assolve gli obblighi di cui all’Art. 62, comma 1, del DL 24.01.2012, Nr 1,
conv., con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, Nr. 27”**

Concludiamo su forma e contenuto dei contratti sottolineando come la sottoscrizione può essere considerata “superflua” in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto.

Termini di pagamento

La rilevante novità della disciplina è stata rappresentata dalla previsione di **specifici termini di pagamento**, uguali per tutti, e ad un particolare **regime degli interessi di mora**.

Il termine legale entro il quale devono essere effettuati i pagamenti per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari è fissato inderogabilmente in a) **30 giorni**, per i **prodotti deteriorabili** e b) **60 giorni**, per tutti gli **altri prodotti agroalimentari**, termine che decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Le modalità di emissione della fattura rimarranno comunque legate alla vigente disciplina fiscale e quindi si potrà produrre una sola fattura differita in riferimento alle diverse cessioni effettuate in uno stesso mese solare : il termine di pagamento sarà allora collegato alla data del documento e non a quella della singola cessione.

Ad esempio una fattura avente ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, che è stata emessa, spedita e ricevuta nel mese di Settembre 2012, ha come termine di pagamento il 29.10.2013 (30 giorni, a partire dal 30 Settembre compreso). Se, invece, ha per oggetto prodotti alimentari non deteriorabili, il termine scade il 28.11.2013 (60 giorni, a partire dal 30 Settembre compreso).

Ricordiamo che sono considerati “deteriorabili” 1) tutti i prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; 2) tutti i prodotti sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni; 3) i prodotti a base di carne, che presentino determinate caratteristiche fisico-chimiche che ne determinano la deteriorabilità e 4) tutti i tipi di latte, come era già stato previsto nel DM 13.5.2003 che risultava applicabile alla disciplina che ha preceduto l'Art. 62 DL 1/2012.

Ciò che è qui importante sottolineare è che qualora vengano effettuate cessioni di prodotti soggetti a differenti termini di pagamento (cioè prodotti “deteriorabili” e prodotti “non deteriorabili”), il cedente dovrà emettere **fatture separate** per le diverse tipologie di prodotti.

Al fine di determinare il termine vincolante per il pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso in cui la fattura sia stata consegnata:

1. a mano;
2. mediante raccomandata A.R.;
3. mediante posta elettronica certificata (PEC);
4. attraverso l'impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente.

In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, ai fini della determinazione del termine di pagamento, si assume, salvo prova contraria, che essa sia stata ricevuta alla data di consegna dei prodotti.

Interessi legali di mora

La nuova disciplina ha infine previsto che, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine **decorrano automaticamente** interessi legali di mora, pari al **tasso di riferimento** determinato ai sensi dall'art. 5 del DLgs. 9.10.2002 n. 231, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali : si tratta del tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), reso noto ogni sei mesi dal MEF (Ministero Economia e Finanze).

In pratica tale tasso di riferimento sarà :

- quello in vigore il 1° Gennaio dell'anno, per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo;
- quello in vigore il 1° Luglio dell'anno, per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo;
- maggiorato di 7 punti percentuali (che diventeranno 8 a decorrere dalle transazioni commerciali concluse dall'1.1.2013);
- maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali.

Un esempio chiarirà quanto enunciato : per il secondo semestre 2012, poiché il tasso BCE per il periodo dall'1.7.2012 al 31.12.2012 è stato pari all'1%, gli interessi moratori in esame, sono stati pari al 10% (1% + 7% + 2%).

Gli interessi di mora previsti dalle disposizioni in esame non potranno essere derogati dalle parti per statuizione pattizia.

Inoltre è fatto espresso divieto di negare il pagamento dell'intero importo pattuito a fronte di eventuali contestazioni solo parziali relative all'adempimento di una fornitura.

In materia di interessi di mora relativi alle cessioni dei cc.dd. "prodotti alcolici" (birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo) resta comunque ferma la specifica disciplina la quale prevede che:

- i corrispettivi debbano essere versati entro 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni;
- in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il cessionario, senza bisogno di formale costituzione in mora (es. lettera che, richiamando la scadenza prefissata, conceda un termine per l'adempimento, spirato il quale il debitore sarà considerato in mora nel pagamento), è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore.

Quanto indicato fino ad ora consiglia di prevedere l'adozione, all'interno della propria struttura amministrativa, di strumenti di comunicazione con i propri Clienti che prevedano il lasciare una traccia per iscritto senza inutilmente appesantire le relazioni commerciali.

Lo studio, inoltre, è a Vostra disposizione per valutare un'analisi della situazione della regolarità nei pagamenti della Vostra Clientela per proporVi soluzioni in linea con le esigenze commerciali e per prospetarVi le attività da espletare nei confronti dei soggetti più ritardatari e/o morosi.



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

Via Taranto, 21 00182 Roma
Tel. 067005117 Fax 067005333
Cell. 3209274741-3209274751

Mail : info@sddservizi.it
Pec : sddservizi@legalmail.it
Sito Web : www.sddservizi.it

Regime sanzionatorio

Le sanzioni applicabili alle violazioni riguardanti le nuove disposizioni in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari sono indicate nei commi da 5 a 8 dell'art. 62 del DL 1/2012 :

A. **Violazione del requisito della forma scritta e del contenuto obbligatorio del contratto**

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 20.000,00 per il contraente, che contravvenga agli obblighi di forma scritta del contratto e contenuto essenziale minimo obbligatorio dello stesso (l'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione).

B. **Violazione dei termini di pagamento**

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 500.000,00 in caso di mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti dalle disposizioni (l'entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi).

Il compito di vigilare sull'applicazione della nuova disciplina e di irrogare le previste sanzioni è attribuito all'**Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato**, che, potrà provvedere all'accertamento delle violazioni d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato e a tal fine potrà avvalersi del supporto operativo della **Guardia di Finanza**, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

Silvia Di Domenico
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Consulente Re-StarterKit® **Re-STARTERkit®**

